

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2016

relativa al ritiro dal mercato di prodotti esistenti ricavati da MON 863 (MON-ØØ863-5) e che abroga le decisioni 2010/139/UE, 2010/140/UE e 2010/141/UE, che autorizzano l'immissione in commercio di prodotti contenenti i mais geneticamente modificati MON863×MON810×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ810-6×MON-ØØ603-6), MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ810-6) e MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ603-6), o da essi costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 204]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, l'articolo 20, paragrafo 6, l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/608/CE della Commissione ⁽²⁾ autorizza l'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, di mangimi contenenti o costituiti da mais MON 863 e di mais MON 863 in prodotti che lo contengono o da esso costituiti e destinati ad usi diversi da quelli di prodotti alimentari e mangimi, ad eccezione della coltivazione fino al 12 gennaio 2016.
- (2) La decisione 2006/68/CE della Commissione ⁽⁴⁾ autorizza la commercializzazione, a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, di alimenti contenenti, costituiti o ottenuti da mais MON 863, fino al 12 gennaio 2016.
- (3) Additivi alimentari e materie prime per mangimi e additivi per mangimi ottenuti da mais geneticamente modificato MON 863 sono stati immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003 e notificati quali prodotti esistenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento al momento della sua entrata in vigore.
- (4) Il 13 aprile 2007 la Monsanto Europe SA ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 11, dell'articolo 20, paragrafo 4 e dell'articolo 23, del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione per continuare a commercializzare additivi alimentari, materie prime per mangimi e additivi per mangimi esistenti ottenuti da mais MON 863, in precedenza notificati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento («la domanda»). Il 30 marzo 2010 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha concluso che le nuove informazioni fornite nella domanda di rinnovo e l'esame della letteratura scientifica pubblicata successivamente ai precedenti pareri

⁽¹⁾ G.U. 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2005/608/CE della Commissione, dell'8 agosto 2005, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (*Zea mays* L., linea MON 863) geneticamente modificato tollerante alla diabrotica del mais (G.U. 207 del 10.8.2005, pag. 17).

⁽³⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (G.U. L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2006/68/CE della Commissione, del 13 gennaio 2006, con cui si autorizza la commercializzazione di prodotti ed ingredienti alimentari derivati dalla varietà di mais geneticamente modificato MON 863 quali nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 34 del 7.2.2006, pag. 26).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (G.U. L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

